

## REGOLAMENTO (UE) N. 479/2013 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2013

relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

visto l'Atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 dicembre 2011 gli Stati membri dell'Unione e la Croazia hanno firmato il trattato concernente l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («trattato di adesione»). In virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato di adesione, la sua entrata in vigore è prevista per il 1° luglio 2013, purché tutti gli strumenti di ratifica siano depositati anteriormente a tale data.
- (2) Ai sensi dell'articolo 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica («l'Atto relativo alle condizioni di adesione»), a decorrere dalla data di adesione le disposizioni dei trattati originari e degli atti adottati dalle istituzioni prima dell'adesione vincolano la Croazia alle condizioni previste da detti trattati e dall'Atto relativo alle condizioni di adesione.
- (3) Il territorio di Neum («corridoio di Neum») è un luogo dove il territorio della Bosnia-Erzegovina raggiunge la costa adriatica, separando l'area di Dubrovnik dal resto del territorio della Croazia. Il turismo è di importanza significativa per l'economia locale, caratterizzata da piccole e medie imprese che dipendono dalle forniture provenienti dal resto del territorio croato, per un valore solitamente inferiore a 10 000 EUR per spedizione. L'89 % delle merci che transitano nel corridoio di Neum hanno ottenuto la posizione di merci in libera pratica nel territorio della Croazia.
- (4) Secondo l'articolo 43 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, definisce le condizioni alle quali è possibile l'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata o di uscita per le merci che transitano nel corridoio di Neum.
- (5) A norma degli articoli 36 bis, 36 ter, 182 bis e 182 ter del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(1)</sup> («codice doganale comunitario»), le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione sono precedute da una dichiarazione sommaria trasmessa elettronicamente e contenente i dettagli necessari per l'effettuazione dell'analisi del rischio.
- (6) Date le caratteristiche specifiche dell'economia locale, è opportuno prevedere esenzioni dall'obbligo di presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano nel corridoio di Neum.
- (7) Le autorità doganali devono effettuare analisi del rischio e controlli di sicurezza efficaci sulla base dei dati presenti sulla fattura e sui documenti di trasporto che accompagnano le merci.
- (8) Le disposizioni vigenti derogano dal principio della trasmissione elettronica dei dati sulla sicurezza prima dell'arrivo delle merci ai sensi del codice doganale comunitario. Per assicurare l'effettuazione di analisi del rischio e controlli efficienti ed efficaci ai fini della sicurezza, la Croazia deve garantire che i valichi di frontiera presso il corridoio di Neum abbiano le necessarie risorse umane, attrezzature e infrastrutture di controllo.
- (9) Ove si riscontri che una spedizione non soddisfa i requisiti del presente regolamento, a tale spedizione non dev'essere consentito di rientrare nel territorio della Croazia se non è stata effettuata una valutazione dei rischi correlati e non sono state adottate misure efficaci e mirate basate su un'analisi del rischio.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.